



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1493 del 10/11/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1318 del 14/11/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **39/2022** a favore dell'**Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina** per l'attività di cantieristica navale svolta presso lo stabilimento sito in via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dell’ Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 15317 del 15.07.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 26161/21, ai sensi dell’art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina;
VISTO	il verbale n° 14cds del 08.06.2022 della Conferenza di Servizi riconvocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 14542/22 del 05.05.2022 a seguito delle integrazioni documentali prot. n° 10785 del 02.05.2022 e n° 10855 del 03.05.2022, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 14077/22 del 02.05.2022 e 14200/22 del 03.05.2022, pervenute dopo richieste di proroghe da parte della Ditta;
PRESO ATTO	che la sopra citata Conferenza di Servizi, a seguito di ampio dibattito con gli Enti partecipanti, si è conclusa con la decisione di concedere 15 gg alla Ditta per l’inoltro di ulteriori chiarimenti e integrazioni;
VISTE	le integrazioni documentali inviate dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 16881 del 24.06.2022, assunta in pari data al n° 21175/22;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 23176/22 del 11.07.2022 con la quale si sollecitano gli Enti coinvolti nel procedimento di rendere il proprio parere di merito per la conclusione dello stesso;
VISTI	il parere endoprocedimentale, favorevole con prescrizioni, alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e il parere preventivo endoprocedimentale ex art. 40 L.R. 27/86 per lo scarico di acque reflue in acque superficiali, espressi dal Dipartimento dell’Ambiente, Servizio I U.O. S1.1, pervenuti tramite SUAP con nota protocollo n° 26014 del 28.09.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 30609/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto Autorità Marittima dello Stretto con nota protocollo n° 31896 del 07.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 31905/22;
VISTA	la nota dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 27461 del 12.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 32530/22, con la quale riferisce di non esprimere parere in quanto le aree oggetto di autorizzazione sono in consegna ad altre Amministrazioni dello Stato (art. 34 del Codice della Navigazione);
VISTO	il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 28691 del 21.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 34177/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
VISTO	il parere favorevole in relazione alle tematiche di tutela ambientale in esso richiamate, espresso dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 29749 del 03.11.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 35867/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 3);

CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 25.05.2021.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 39/2022 a favore dell'**Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

Art. 1) La Ditta dovrà osservare tutti gli adempimenti e le prescrizioni riportati e imposti negli allegati 1-3 al presente atto.

In particolare:

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 2) La Ditta è autorizzata ad effettuare lo scarico in mare delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo rispettando tutte le prescrizioni inerenti il titolo abilitativo contenute nei pareri endoprocedimentali rilasciati dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana (All. 1) e dal Dipartimento Ambiente e Sanità del Comune di Messina (All. 3).

Art. 3) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in corpo idrico superficiale.

Art. 4) Il Gestore, come da prescrizione del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dovrà eseguire trimestralmente, in occorrenza di evento meteo, analisi chimiche sul refluo da dilavamento dei piazzali, da campionarsi a valle dei sistemi di trattamento, ove possibile in modalità mediata nelle tre ore, preferibilmente a cura di un Tecnico o Professionista abilitato, dandone tempestivamente i risultati a questa

Direzione, all'ARPA di Messina e al Dip. Ambiente del Comune di Messina prevedendo i seguenti parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Nickel, Piombo, Rame, Stagno, Zinco e Saggio di Tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'ARPA e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento.

Art. 5) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 6) Vengono concessi OTTO mesi dal rilascio dell'AUA per realizzare ed avviare l'intero sistema di collettamento, depurazione e scarico delle acque di dilavamento dei piazzali. A realizzazione ultimata il Gestore dovrà:

1. documentare fotograficamente la posa in opera del sistema di gestione delle acque di dilavamento dei piazzali, ossia, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici (caditoie, griglie, etc.), delle vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia, del pozzetto per il prelievo dei campioni e della tubazione di scarico al corpo recettore;
2. mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
3. garantire il destino dei prodotti della depurazione (oli e sostanze decantate) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
4. esibire entro TRE mesi dalla messa a regime del sistema di trattamento delle acque, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
5. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa, con rimozione tempestiva degli oli e dei sedimenti, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
6. eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
7. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il sistema di trattamento delle acque di prima precipitazione esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto al sollecito ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
8. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 7) Il Gestore è diffidato dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico, acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 8) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E ₁	Reparto falegnameria	Polveri totali	40	Filtro a tessuto/maniche filtranti
E ₂	Verniciatura yacht (bacino galleggiante)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₃	Verniciatura yacht (bacino galleggiante)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₄	Verniciatura yacht (bacino in muratura)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₅	Verniciatura yacht (bacino in muratura)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₆	Verniciatura yacht (bacino in muratura)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₇	Verniciatura yacht (area manutenzione piccole imbarcazioni)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere

Art. 9) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1 e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dell'impianto e la messa a regime (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio). Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento.

Art. 10) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1 e all'ARPA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 11) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 12) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.
9. installare, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento unico conclusivo dell'AUA, ad un'altezza di almeno 3 m dal piano stradale, una postazione anemometrica, collegata ad un apposito software, che misuri e registri in continuo la velocità e la direzione del vento. Il sistema di misura dei valori di intensità e di direzione prevalente del vento ed il relativo software di analisi dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza. Le lavorazioni svolte nei bacini di carenaggio, ad esclusione di quelle di verniciatura a pennello e/o a rullo) dovranno essere sospese qualora si registri un valore medio di velocità del vento, su un intervallo temporale di 10 minuti, pari o superiore a 30 Km/h.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 13) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche seguendo le prescrizioni riportate nell'All. 2.

Ulteriori prescrizioni

Art. 14) Il Gestore dovrà predisporre un database, da tenere a disposizione degli Enti di controllo, per la raccolta, per ciascun bacino, delle seguenti informazioni:

1. numero di navi sottoposte a interventi;
2. durata delle lavorazioni;
3. quantità e caratteristiche dei prodotti vernicianti impiegati nelle fasi di verniciatura.

Art. 15) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1 e all'ARPA di Messina, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. scarico reflui: data di effettuazione controllo periodico;
4. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
5. rumore: data di effettuazione del monitoraggio annuale delle emissioni sonore;
6. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti;
7. informazioni raccolte nel database di cui all'art. 14.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 16) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 17) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 18) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 19) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 20) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 21) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1, all'ARPA di Messina e al Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 22) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente alla documentazione inoltrata per il rilascio AUA, presso lo stabilimento sito in via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 07.11.2022

**Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano**



**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto**
*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)*



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

All.1

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione
di impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 0069234 del 23/09/2022

OGGETTO: **Agenzia Industrie Difesa-Direzione Arsenale Militare di Messina.** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/13, per attività di "cantieristica navale" presso stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina. (Rif. Pratica SUAP 07281771001-13072021-1048 Prot. 0015230 del 14/07/2021).

- *Parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ;*
- *Parere preventivo endoprocedimentale ex art. 40 l.r. 27/86 (in sostituzione delle sopprese C.P.T.A., ex art.11, c. 110, l.r. 26/2012), per scarico di acque reflue in acque superficiali.*

SUAP del Comune di Messina in delega alla CCIAA
suap.me@cert.camcom.it

Città Metropolitana di Messina
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it

Comune di Messina
protocollo@pec.comune.messina.it

Visto il D.Lgs.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*" e la parte III "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

Visto il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale*";

Visto il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. : "[...]L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

Visto il comma 1-bis dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: "*In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35;*

Visto il comma 1 lettera d) dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, che definisce "*emissione tecnicamente convogliabile*";

Visto l'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "*Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività*";

Visto l'art 272 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii "*Impianti ed attività in deroga*" e l'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii "*Emissioni di COV*" e l'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010;

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. n. 155/2010;

Vista la L.R. 15 maggio 1986, n. 27 recante la “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d), della sopracitata L.r. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente”;

Vista la circolare ARTA prot. n. 36570 del 04/08/2014 ad oggetto “Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art 40 della L.R. 27/86 nella Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune”;

Vista la definizione di *acque reflue industriali* ex art 74 c.1 lettera h) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la definizione di *acque reflue domestiche* ex art 74 c.1 lettera g) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visti i criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche ex art 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ex art 2 del DPR 227/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “*acque meteoriche di dilavamento e acque prima pioggia*”;

Viste le discipline sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia adottate da altre regioni ed in particolare dalla Regione Lombardia (R.R. n 4/2006);

Vista l'istanza in oggetto pervenuta tramite codesto S.U.A.P., con nota prot. n° 153117 del 15.07.2021 e successive integrazioni prot. n° 10785 del 02.05.2022 e n° 10855 del 03.05.2022, (rispettivamente prot. ARTA n 49461 del 16/07/2021, n. 31510 del 04/05/2022 e n 31440 del 04/05/2022) volta ad ottenere il rilascio dell'AUA per l'attività di cantieristica navale presso lo stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

Visto il verbale della CDS n 14 del giorno 08/06/2022 trasmesso con nota della Città Metropolitana di Messina prot. n 0018707/22 del 09/06/2022 (prot. ARTA n. 42980 del 10/06/2022) e le successive integrazioni documentali del 22/06/2022 in riscontro alle richieste formulate in sede di CDS stessa;

Esaminata l'istanza in oggetto e la documentazione prodotta a corredo della stessa, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato, si evince che le attività di cantieristica navale, previste nei reparti di lavorazione e presso un bacino galleggiante ed un bacino in muratura, comprendono prevalentemente attività di carpenteria metallica, falegnameria, lavorazione metalli, allestimenti e trattamenti superficiali (pulitura e verniciatura):

- Le attività di “pulizia e lavaggio carena, trattamenti superficiali e pitturazione”, previste per *piccole imbarcazioni da diporto* e per *grandi yacht*, comprendono le seguenti fasi lavorative principali: - confinamento/isolamento degli spazi mediante opere provvisorie e opportuni teli in PVC; - installazione di impianti mobili di aspirazione e filtraggio; - lavorazioni di carteggiatura, stuccatura, verniciatura a spruzzo oppure a mano con rullo o pennello.
- Le fasi lavorative di carteggiatura prevedono utilizzo di utensili tipo levigatrice collegata ad unità mobile di aspirazione (tipo Festool CTM 36 E AC RENOFIX o similare) dotata di filtro classe M per abbattimento polveri e cassetta di raccolta con sacchetto per successivo smaltimento delle polveri raccolte come rifiuti;
- “Gli interventi di pitturazione a spruzzo tradizionale, nel settore dello yachting, verranno realizzati mediante la predisposizione di opere provvisorie costituite da una compartimentazione intorno allo scafo e su tutte le sovrastrutture (mediante struttura in ferro tubo e teli in nylon), in modo da creare una “bolla” ermetica che renda l'ambiente (dove è confinato lo scafo) chiuso a cui si potrà accedere solo attraverso un sistema di accesso e regresso a doppia porta. All'interno dell'ambiente confinato, lungo gli impalcati di lavoro verranno collocate le condotte di aspirazione che convoglieranno ai sistemi “mobili” di depurazione gli inquinanti atmosferici. I suddetti sistemi sono costituiti da: filtro a cartone, fibre in poliestere e carboni

attivi, in modo da ottenere la captazione e l'abbattimento degli effluenti nelle zone interessate" (come ulteriormente chiarito dalla Ditta con nota esplicativa del 27/04/202);

- Sono previsti i seguenti **Punti di Emissione** convogliata in atmosfera per attività di verniciatura e di falegnameria:

- Verniciatura: • N.2 punti di emissione convogliata (**E2, E3**) nel bacino galleggiante; • N.3 punti di emissione convogliata (**E4, E5, E6**) nel bacino in muratura; • N.1 punto di emissione convogliato (**E7**) nell'area di manutenzione piccole imbarcazioni.

I sopra elencati punti di emissione convogliata E2, E3, E4, E5, E6, E7, sono previsti *a servizio dei sistemi "mobili" di depurazione degli inquinanti atmosferici*, (unità aspiro-filtrante con sistema abbattimento previsto tipo carbone attivo-filtri in cartone-filtri in poliestere), *verranno utilizzati alla bisogna ed in funzione sia delle dimensioni dell'imbarcazione che delle specifiche zone (poppa, centro e prora) interessate dai lavori di pitturazione*, con stima delle concentrazioni degli inquinanti pertinenti COV e polveri in uscita dai sistemi di abbattimento rispettivamente di 31,53 mg/Nm³ e di 1,2 mg/Nm³;

L'attività in questione risulta soggetta alla disciplina di cui all'art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle relative disposizioni di cui allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con obbligo di elaborare e presentare annualmente il Piano Gestione Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V - Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto rientrante tra le *"Attività di Rivestimento"* di cui punto 2.c, Parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. *"superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno"*;

- Falegnameria: • N.1 punto di emissione convogliato (**E1**), con portata di 10.000 m³/h, dotato di filtro a tessuto/maniche filtranti e concentrazione stimata in uscita di 1,2 mg/Nm³.
- Carpenteria metallica (Relazione Tecnica del 08/07/2021, par. 5.6): *"Nelle officine viene realizzata la prefabbricazione, il montaggio e la saldatura dei particolari che andranno successivamente montati a bordo delle unità navali. Oltre all'uso dei previsti dispositivi di protezione individuali i fumi di saldatura vengono captati da estrattori portatili in dotazione all'officina. Gli stessi sono marca CASTOLIN modello GOODAIRE"*. Inoltre, come chiarito con documentazione integrativa prot. ARTA n. 31510 del 04/05/2022: *"ad oggi, gli spazi impiegati per le suddette attività sono due, unitamente a due aspiratori mobili utilizzati alla bisogna."*

Le emissioni riconducibili alle attività di saldatura e/o ossitaglio ed assimilabili, previste nelle aree/spazi interni alle officine, si ritengono tecnicamente convogliabili sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili all'esterno dell'ambiente di lavoro mediante idonei sistemi di aspirazione/trattamento/convogliamento;

- Impianti Termici: Non sono previsti impianti termici per il ciclo produttivo. Sono invece previsti n 2 gruppi elettrogeni di emergenza da 600 kW. Tali gruppi elettrogeni di emergenza, considerato anche quanto chiarito/dichiarato dalla ditta (nota integrativa del 22/06/2022, in "Riscontro nota Protocollo N.0146960/2022 del 07/06/2022 del Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina") *"un generatore è di riserva all'altro ma non è possibile o consentito l'utilizzo contemporaneo in parallelo ... Le ore di moto negli ultimi dieci anni sono pari a zero..."*, si ritengono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Acque reflue: la Ditta chiarisce/dichiara (come si evince anche dalla documentazione integrativa prot. ARTA n. 31510 del 04/05/2022 e dal verbale della CDS del 08/06/2022) che: "Le attività eseguite nell'ambito del processo produttivo de quo non generano scarichi industriali. Nella fattispecie le acque reflue suddette, dopo essere state filtrate, vengono accumulate in serbatoi esterni in polietilene, caratterizzate analiticamente al fine della corretta attribuzione del codice EER 16 10 02 e successivamente avviate presso impianti di trattamento all'uopo autorizzati in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii... Le uniche acque che vengono immesse in pubblica fognatura sono quelle provenienti dai servizi igienici ... le acque del bacino di carenaggio vengono raccolte, filtrate e smaltite come rifiuto;

Sono altresì previste (Relazione Tecnica del 08/07/2021, par. 5.4), *per il solo bacino in muratura, prima dell'esecuzione del lavaggio della carena con acqua dolce proveniente dalla rete idrica comunale, coperture con teloni plastici delle murate del bacino. "Le coperture evitano la possibile commistione tra l'acqua di infiltrazione e l'acqua di lavaggio o di processo: la prima viene convogliata all'esterno mentre l'acqua di lavaggio della nave viene raccolta da un idoneo impianto di filtrazione con serbatoi di accumulo esterni in polietilene e gestite come rifiuto in applicazione alla Parte IV D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii"*;

- Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia: come rappresentato/dichiarato dalla Ditta *"L'area in oggetto, da punto di vista della regimentazione delle acque piovane, seguito di rilievo topografico, si può*

sostanzialmente suddividere in 2 aree, delimitate dalla zona dove viene posizionata la nave per effettuare gli interventi di riparazione...". Per ognuna delle due aree scolanti impermeabilizzate sono previsti tra l'altro la realizzazione di rete di captazione e convogliamento e l'installazione di "impianto di trattamento acque di prima pioggia, costituito da un sistema formato da: Pozzetto Scolmatore esterno - vasche di Prima Pioggia – Disoleatore Statico esterno, e tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie per il corretto funzionamento".

Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia proposti risultano formati da più impianti collegati in serie così da raggiungere il volume di trattamento corrispondente alla superficie scolante di riferimento. I volumi di pioggia da trattare (pari a 110 m3 e 145 m3 per le due aree A1 ed A2, mediante batterie formate da quattro/cinque vasche della capacità di trattamento ognuna di 30 m3, collegate in serie) sono stati calcolati considerando le superfici scolanti impermeabili A1 ed A2 (coefficiente di afflusso pari ad 1) ed i primi 5 mm di un evento meteorico di breve durata ed elevata intensità. La ditta chiarisce altresì (Chiarimenti a nota del Comune di Messina Protocollo N.0146960/2022 del 07/06/2022 e a quanto richiesto nel Verbale Conferenza di Servizi n° 14 cds A.U.A. del 08.06.2022) che "... tutte le acque di pioggia dell'intero bacino saranno convogliate alle vasche di prima pioggia".

Per gli scarichi finali delle acque di prima pioggia, a valle degli impianti di convogliamento/ raccolta/trattamento, è previsto recapito in acque superficiali/mare.

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera ex art 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 in oggetto;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere preventivo endoprocedimentale ex art 40 L.R. 27/86 di competenza (in sostituzione delle sopresse C.P.T.A ex art l'art.11, c. 110, L.R. 26/2012) limitatamente allo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiale/mare;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopra esposto, fatti salvi pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti/enti competenti, nell'ambito del procedimento di A.U.A. per l'attività di "cantieristica navale" presso lo stabilimento della Ditta Agenzia Industrie Difesa - Direzione Arsenale Militare di Messina, sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina, per gli aspetti di propria competenza:

- Esprime **Parere endoprocedimentale favorevole alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii**, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

Valori Limite di Emissione (V.L.E.)

Punto Emis-sione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Reparto Falegnameria	10.000	Polveri	40	Filtro a Tessuto / Maniche filtranti	annuale
E2	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E3	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E4	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E5	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E6	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E7	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale

1. Il Gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia, al Comune di Messina ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio). Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione. Il Gestore dovrà inviare alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia, al Comune di Messina ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione;
2. I Valori Limite di Emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento degli impianti, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;
3. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle “Migliori Tecniche Disponibili” ed in conformità alla normativa vigente;
4. Le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili devono essere convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro, previo idoneo sistema di aspirazione/convogliamento/ trattamento, mediante idonei punti di emissione. In particolare, la Ditta dovrà valutare e comunicare l'installazione di un sistema di aspirazione/trattamento/convogliamento all'esterno, mediante idonei punti di emissione, delle emissioni riconducibili alle attività di saldatura e/o ad esse assimilabili
5. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni devono essere quelli delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti;
6. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1;
7. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
8. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1 entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
9. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;
10. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti e per quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali individuati nella Parte I e nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
11. Tutte le lavorazioni presso il Bacino in Muratura, il Bacino Galleggiante e presso l'area adibita alle imbarcazioni da diporto di dimensioni minori, devono essere svolte in condizioni meteorologiche ottimali, con particolare riferimento all'intensità del vento;
12. Il Gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla presentazione con periodicità annuale, alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, del Piano di Gestione dei Solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V all'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
13. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con so-

stanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate;

14. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 15. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
 16. Il Gestore è tenuto a gestire e smaltire i rifiuti connessi con il ciclo produttivo in conformità alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 17. Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle norme vigenti di settore. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;
 18. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
 19. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
 20. Per le modifiche delle attività/impianti il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13;
 21. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore;
 22. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri Soggetti competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.
- Propone al Soggetto Competente in materia Ambientale/Comune di Messina, **parere preventivo endoprocedimentale ex art 40 L.R. 27/86 (in sostituzione delle sopprese C.P.T.A ex art l'art.11, c. 110, L.R. 26/2012) per scarico di acque di prima pioggia in acque superficiale/mare**, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
1. Gli scarichi in acque superficiali/mare delle acque meteoriche di prima pioggia devono rispettare i valori limite di emissione previsti per "acque superficiali" di cui alla Tab. 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 2. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi deve avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 3. Il Gestore è tenuto ad eseguire il monitoraggio periodico degli scarichi con la frequenza trimestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro;
 4. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 5. Le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia devono essere a perfetta tenuta e dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m3 per ettaro di superficie scolante;
 6. Deve essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al

presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

7. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
8. Devono essere effettuati periodici controlli e manutenzione delle superfici scolanti, al fine di garantirne l'impermeabilizzazione e l'idonea pendenza per il regolare convogliamento delle acque di dilavamento nella idonea rete di raccolta;
9. Deve essere garantita l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di separazione e convogliamento alle vasche di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento incidenti sulle superfici scolanti;
10. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile ad ogni sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento;
11. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale dei sistemi stessi, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed al Comune di Messina;
12. Gli Organi di Vigilanza e Controllo, ognuno per le rispettive competenze, sono autorizzati ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle condizioni/prescrizioni contenute nel presente parere, delle norme previste dalla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e delle altre normative vigenti di settore;
13. Il Gestore fornisce agli Organi di Vigilanza e Controllo la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Vigilanza e Controllo copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
14. Tutti i rifiuti dovranno essere gestiti e smaltiti nel rispetto delle pertinenti norme previste dalla parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e delle normative vigenti di settore;
15. La gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
16. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore;
17. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri Soggetti competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.

Il Funzionario
Giorgio Sirchia

D'Ordine
del Dirigente del Servizio 1
Antonio Patella
Il Funzionario Direttivo P.O.
Antonino Polizzi



CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
UFFICIO AUA

ALL' AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
arsme.aid@postacert.difesa.it
bacapon@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
N.O. IMPATTO ACUSTICO
DITTA: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE ARSENALE MILITARE DI MESSINA

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 07281771001-13072021-1048
prot. n. 0015230 del 14/07/2021

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N.O. IMPATTO ACUSTICO

DITTA: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

DIREZIONE ARSENALE MILITARE DI MESSINA

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: ***07281771001-13072021-1048***
prot. n. 0015230 del 14/07/2021

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la *documentazione* prodotta dal *Sig. Tarantini Vito*, n.q. di legale rappresentante della *Ditta Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina* con sede *a Messina in via San Raineri (Zona Falcata)* nell'area identificata al *N.C.E.U. al fg 125 part. A* ed intesa all'ottenimento del presente Nulla Osta in endoprocedimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività dedita alla *cantieristica navale*, pervenuta tramite il *Servizio SUAP prot. gen. n. 223652 e n. 223662 del 31/08/2021*;

VISTA la *nota di richiesta chiarimenti ed integrazioni* redatta dalla *Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina UOB Territoriale Ambientale 2* prot. n. 60804 del 09/09/2021 introitata con *prot. gen. n. 231648 del 09/09/2021*;

VISTA la nota della *Città Metropolitana di Messina* prot. int. n. 32332 del 22/09/2021, *introitata con prot. gen. n. 243637 del 22/09/2021*, con la quale si comunica il rinvio della *convocazione della CdS del giorno 23/09/2021 in modalità telematica in considerazione della richiesta di proroga avanza dalla Ditta Agenzia Industrie Difesa Direzione Arsenale Militare di Messina*;

VISTE le successive note di proroga redatte dall'Ente sopra citato ed *introitate con prot. gen. n. 336919 del 17/12/2021 e n. 74779 del 17/03/2022*;

VISTE le successive note integrative *prot. gen. n. 119604 e n. 119765 del 05/05/2022, n. 160073 del 21/06/2022 e n. 164582 del 28/06/2022*;

VISTO il verbale n. 14 del 08/06/2022 redatto dalla *Città Metropolitana di Messina V Direzione Ambiente e Pianificazione* introitato con *prot. gen. n. 152420 del 12/06/2022*;

VISTA la relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico redatta dall' Ing. Francesco Buglisi (elenco ENTECA n. 77) pervenuta con prot. gen. 223652 del 31/08/2021 dalla quale risulta:

- Che i Cantieri della Ditta Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina sono ubicati in un moderno complesso industriale operante nel settore della cantieristica navale; si estende su un'area di circa 55.000 mq di cui 24.000 mq di superficie sono coperti per ospitare officine, magazzini ed uffici. Dispone, inoltre, di circa 300 m di banchine di ormeggio, di un bacino in muratura e di un bacino galleggiante;
- Che la rilevazione è stata effettuata il 11/06/2018 durante lo svolgimento della normale attività lavorativa lungo i muri di cinta dell'arsenale che in prossimità dei reparti produttivi e dei percorsi viari carrabili e pedonali;
- Che l'Arsenale Militare di Messina è insediato in zona Demaniale, non viene classificata nella zonizzazione Acustica del Comune di Messina, ai sensi della Legge quadro n. 447/95 e D.P.C.M. 01/03/1991, quindi la zona viene classificata ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, dicitura "Tutto il territorio nazionale" come definito dalla tabella 2 "limiti validi in regime transitorio (Leq espressi in dB(A), ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 con limite diurno di 70 db (A) e limite notturno di 60 dB(A));
- Che le misurazioni del livello di rumore residuo e del rumore ambientale sono state effettuate nel tempo di riferimento TR 06,00 - 22,00 diurno e nel tempo di osservazione TO 09,25 - 15,30 nei punti di misura identificati nella planimetria allegata alla Valutazione di Impatto Acustico con numerazione progressiva da 1 a 32;
- Che nelle conclusioni redatte dal tecnico competente Ing. Francesco Buglisi, si evince che:
 - le misurazioni sono state svolte solo nel periodo diurno in quanto le attività lavorative nel periodo notturno vengono sospese;
 - i rilievi sono stati effettuati durante le normali attività di produzione con adeguate apparecchiature e che le emissioni sonore prodotte dall'Arsenale di Messina verso l'esterno rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti che disciplinano ad oggi l'inquinamento acustico ambientale;
 - durante alcune lavorazioni di carenaggio sull'imbarcazione nell'invaso e/o Darsena, i valori rilevati all'interno dell'Arsenale possono essere intolleranti per i non addetti alle lavorazioni;
 - si prescrive di effettuare revisioni e manutenzioni periodiche sulle attrezzature e/o macchinari per le varie lavorazioni al fine che le stesse siano in perfetta efficienza, tale da ridurre le emissioni sonore prodotte; di organizzare di comune accordo con i fornitori/imprese, procedure, tempi ed orari di lavorazione, al fine di ridurre i valori di emissione sonora prodotti nell'ambiente esterno ai reparti produttivi. Si prescrive altresì, monitoraggio annuale con ripetizione delle misure fonometriche;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

ESPRIME

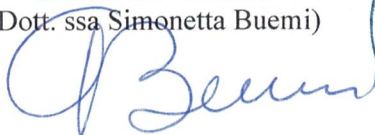
Parere Ambientale Favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa da parte della *Ditta Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina* con sede a Messina in via San Raineri (Zona Falcata) nell'area identificata al N.C.E.U. al fg 125 part. A operante nel settore della cantieristica navale sulla base della documentazione prodotta e

PRESCRIVE

- *Che* la Ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti dalla normativa di settore vigente e che si dovrà uniformare alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione che saranno, in materia, emanate dalle competenti autorità, nei limiti temporali e con le modalità in esse stabilite;
- *Che* le sorgenti di rumore di cui trattasi dovranno essere utilizzate in un periodo di riferimento diurno;
- *Che* la *Ditta Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina*, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* si dovrà organizzare di comune accordo con i fornitori/impresе, procedure, tempi ed orari di lavorazione, al fine di ridurre i valori di emissione sonora prodotti nell'ambiente esterno ai reparti produttivi. *Si prescrive altresì, monitoraggio annuale con ripetizione delle misure fonometriche;*
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente;
- *Che* il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa di settore vigente comporta, oltre alle sanzioni previste, la sospensione delle attività rumorose e della autorizzazione all'esercizio dell'attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa;
- *Che* è necessario ed auspicabile che la *Ditta Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina* provveda a presentare all'Autorità competente, entro il 01/06/2023 e poi *ogni due anni*, a far data dal rilascio dell'AUA, la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*.

Il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla “Valutazione di Impatto Acustico”, non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l’esercizio dell’attività di cui trattasi che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti Comunali preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott. ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



Il Dir. Sez. Tecnica
(Ing. Salvatore Arena)





CITTA' DI MESSINA
Dipartimento Servizi Ambientali
Servizio Ambiente e Sanità

Via Argentieri 14

protocollo@pec.comune.messina.it - protocollo generale@comune.messina.it

Regione Siciliana

Dipartimento dell'Ambiente

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Città Metropolitana di Messina

V Direzione Ambiente e Pianificazione

protocollo@pec.prov.me.it

Agenzia Industrie Difesa

Direzione Arsenale Militare Messina

arsme.aid@postacert.difesa.it

Dott. Bartolo Capone

bacapon@pec.it

Oggetto: richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Agenzia Industrie Difesa - Direzione Arsenale Militare di Messina, c.f. 07281771001, cantiere navale sito in località S. Raineri, Zona Falcata, Messina, individuato al foglio n. 125, particella A - Codice pratica SUAP n. 07281771001-13072021-1048.

Il dirigente

Vista

- la pratica SUAP n. 07281771001-13072021-1048, prodotta dall'Agenzia Industrie Difesa, Direzione Arsenale Militare di Messina, assunta al prot. n. 223652/2021, recante tra l'altro la *"relazione tecnica di impatto acustico"* e le schede tecniche di vernici e solventi utilizzati nel processo produttivo;
- le successive integrazioni alla predetta pratica, contenenti:
 - l'istanza di autorizzazione unica ambientale e la *"relazione tecnica"* (prot. 223662/2021);
 - il *"Progetto definitivo dell'adeguamento alla normativa ambientale delle reti di smaltimento delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione prima pioggia"*, la *"relazione tecnica integrativa"* ed il *"piano gestione solventi"* (prot. n. 119604/2022);
 - il *"diagramma a blocchi aggiornato"* (prot. 119765/2022);
 - le schede *"comunicazione rifiuti"* relative all'anno 2021 (prot. 164582/2022);
- la relazione redatta dal Servizio Ambiente e Sanità di questo dipartimento sulla base della documentazione prodotta dall'Agenzia istante, protocollata al n. 144750/2022 ed esposta nel corso della conferenza dei servizi, il cui verbale è stato trasmesso dal Servizio Tutela Aria e Acque della Città Metropolitana di Messina, con nota prot. n. 194254/2022;
- la nota prot. n. 178619/2022, attraverso la quale la Città Metropolitana di Messina, *"sollecita gli Enti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, a voler esprimere il parere di merito per consentire la conclusione del procedimento con l'adozione dell'AUA richiesta"*;

- il “*Parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; Parere preventivo endoprocedimentale ex art. 40 l.r. 27/86 (in sostituzione delle sopresse C.P.T.A., (ex art.11, c. 110, l.r. 26/2012), per scarico di acque reflue in acque superficiali*” emesso dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana (prot. n. 238254/2022);
- il nulla osta d’impatto acustico prot. n. 263135/2022, rilasciato alla medesima agenzia da questo dipartimento.

Considerate

- le dichiarazioni rese dall’Agenzia Industrie Difesa, Direzione Arsenale Militare di Messina, contenute nella “*nota esplicativa*” (prot. n. 164582), di seguito riportate :
 - le acque “*scaricate in fognatura sono*” da considerarsi “*esclusivamente “acque reflue domestiche”, “così come descritto al paragrafo 2.2 della relazione tecnica”*”;
 - “*il ... collettamento fognario ... sebbene provvisto di autorizzazione “a scaricare nella rete interna acque nere, previo trattamento di depurazione, i reflui provenienti dal bacino di carenaggio ... (autorizzazione allo scarico n.12/S/2019), non è mai diventato operativo”*”;
 - “*le acque reflue provenienti dai bacini di carenaggio, vengono raccolte e depositate in idonei serbatoi esterni in polietilene. Successivamente, le acque di che trattasi, vengono caratterizzate analiticamente al fine della corretta attribuzione del codice EER 16 10 02 ed avviate al conferimento presso impianti di trattamento all’uopo autorizzati*”;
 - “*ad oggi, l’impianto di trattamento è utilizzato come sistema per il sollevamento e la raccolta delle acque prodotte dal lavaggio delle unità navali e l’immagazzinamento delle stesse, per il successivo conferimento ad operatori autorizzati per lo smaltimento finale come rifiuto*”;
 - *il sistema in questione non è oggetto dell’istanza di A.U.A.*;
 - *nell’istanza in oggetto, non è stata richiesta alcuna autorizzazione allo scarico delle acque reflue di che trattasi*;
 - per quanto riguarda “*il sistema di generazione di energia elettrica di emergenza ... un generatore è di riserva all’altro ma non è possibile o consentito l’utilizzo contemporaneo in parallelo. ... Pertanto, le singole emissioni di ciascun gruppo elettrogeno, possono essere considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico ai sensi dell’art.272 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.*”;
 - “*le acque d’infiltrazione provenienti dalle pareti del bacino in muratura e dalla barcaporta, sono opportunamente canalizzate e regimentate mediante idonea separazione fisica dalle acque di processo. Pertanto le stesse, non subendo alcuna modifica della composizione chimica originaria (acquadi mare) vengono reimmesse tal quale nel corpo idrico di provenienza*”

Ritenuto che

- le attività di gestione di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività in oggetto debbano essere svolte secondo quanto previsto dall’art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 (“*Deposito temporaneo prima della raccolta*”);
- lo svolgimento dell’attività imprenditoriale medesima presupponga il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche (oggetto della specifica funzione del titolo edilizio) e delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Esprime

- parere favorevole,
 - nell'ambito del procedimento di adozione dell'autorizzazione unica ambientale - AUA, pratica SUAP n. 07281771001-13072021-1048, istruito presso l'autorità competente, Provincia Regionale di Messina;
 - in relazione alle tematiche di tutela ambientale sopra esposte, nei confronti dell' Agenzia Industrie Difesa, Direzione Arsenale Militare di Messina, c.f. 07281771001, cantiere navale sito in località S. Raineri, Zona Falcata, Messina, individuato al foglio n. 125, particella A.

Il direttore di sez. tecnica
(Ing. Salvatore Arena)

Stene



Il Dirigente
(Ing. Antonio Cardia)

Cardia

